



**POLIZIA NUOVA  
FORZA DEMOCRATICA**



**Roma, 5 febbraio 2016**

VIA MAIL ISTITUZIONALE/CORPORATE

**OGGETTO: ASSENZA PER MALATTIA A CAUSA DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE O ESAMI DIAGNOSTICI**

- **RICHIESTA PROPULSIVA PER LA DEFINIZIONE FORMALE ED UNITARIA DELLE PROCEDURE DI CONCESSIONE DEI 'PERMESSI'**

**AL DATORE DI LAVORO  
DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO  
E PATRIMONIALE DI ROMA  
(LAZIO – ABRUZZO - SARDEGNA)**

*Mario D'UFFIZI*

**PREMESSO CHE:**

1. l'art.55 – *septies* – comma 5 – *ter* – DLGS 165/2001 - applicabile agli appartenenti sia alla Polizia di Stato che all'Amministrazione civile dell'interno - prevede che: *"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica"*;
2. il TAR Lazio, con sentenze peraltro passate in giudicato, ha annullato la circolare n.2/2014 con cui il Dipartimento della funzione pubblica aveva invitato le amministrazioni ad applicare nella fattispecie *"istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)"*;
3. la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza con circolare del 24 luglio 2015 ha indicato che per il personale della Polizia di Stato nella fattispecie *"potrà essere concesso, dal dirigente dell'ufficio o reparto, il congedo straordinario per gravi motivi"* senza nulla aggiungere per il Personale dell'Amministrazione civile;
4. codesta Direzione, oltre alla gestione del Personale dipendente del Servizio, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.a) – DM 7 marzo 2011 ha la *"direzione unitaria"* degli uffici di Lazio, Abruzzo e Sardegna posti alle dipendenze *"gerarchico-funzionali"* (Zone TLC, Centri di motorizzazione e Centri per la raccolta VECA).

**CONSIDERATO CHE:**

presso codesto Servizio e gli uffici alle dipendenze gerarchico-funzionali di cui sopra, allo stato risultano adottate procedure non formalizzate e/o non univoche, con conseguenti incertezze interpretative e/o adozione di prassi contra legem, con effetti disfunzionali, oltre che

discriminatori/disparitari nei confronti del Personale dipendente; in alcuni casi 'indotto' a non esercitare il proprio diritto alla salute e alla malattia retribuita, per non intaccare quello alle ferie e ai permessi necessariamente da recuperare; ciò che è incompatibile con l'istituto dell'assenza per malattia, così come sancito dal Legislatore come *incipit* della norma *de qua*.

#### **SI CHIEDE**

che codesta Direzione, ferma restando la 'restituzione' di quanto eventualmente/indebitamente fosse stato fatto 'recuperare' al Personale, definisca in modo formale le procedure e i criteri per la concessione dei permessi *de quibus* nell'ambito degli istituti del congedo straordinario ex artt. 37 – DPR 3/1957 e 60 – DPR 782/1985 per il Personale della Polizia di Stato e della malattia e dei permessi retribuiti ex CCNL per il Personale dell'Amministrazione civile, in base ai seguenti spunti propulsivi, da interpretare alla luce dei principi di analogia *iuris/legis* con istituti ordinamentali e/o contrattuali vigenti, nonché del c.d. *favor praestatoris*:

- concessione di un giorno di congedo straordinario (Polizia di Stato) o malattia (Amministrazione civile) in caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici comportanti:
  - presenza oraria presso la struttura sanitaria pari o superiore alle tre ore;
  - temporanea inidoneità/inabilità lavorativa a causa della tipologia dei trattamenti sanitari, così come preventivamente individuati dall'Amministrazione;
- concessione 'frazionata' (come ad esempio già avviene per il riposo compensativo e per i permessi legge 104) di tante ore di congedo straordinario (Polizia di Stato) o malattia (Amministrazione civile) sino al raggiungimento delle 6 ore corrispondenti all'unità da contabilizzare, in caso di un periodo minore di tre ore - tra presenza nella struttura sanitaria e tempi di percorrenza dall'abitazione e per l'ufficio – e di mancanza della temporanea inidoneità/inabilità di cui sopra; fermo restando la possibilità per il Personale dell'Amministrazione civile di fruire dei c.d. permessi retribuiti;
- Il tutto attestato e/o autocertificato ai sensi del DPR 445/2000, senza alcun riferimento alla tipologia del trattamento sanitario, considerata la prevalenza del diritto alla riservatezza in caso di carenza di patologia in atto, soprattutto in relazione allo scopo preventivo e/o esplorativo dei trattamenti sanitari stessi.

SI RESTA A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO/APPROFONDIMENTO E IN ATTESA DI RISCONTRO, CHIEDENDO - EX ART.5, COMMA 3 – LEGGE 241/1990 - IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SCATURITO DALLA PRESENTE, PRECISANDO CHE OGNI COMUNICAZIONE INERENTE POTRÀ ESSERE EFFETTUATA AI SEGUENTI INDIRIZZI DI MAIL ISTITUZIONALE/CORPORATE: [CAECILIA.POGGI@POLIZIADISTATO.IT](mailto:CAECILIA.POGGI@POLIZIADISTATO.IT) E [FILIPPO.BERTOLAMI@INTERNO.IT](mailto:FILIPPO.BERTOLAMI@INTERNO.IT)

Roma, 5 febbraio 2016

F.TO

**I LEGITTIMATI ANCHE PER INTERESSE PROPRIO**

**DIRIGENTE CISAL**  
**PER LA DIREZIONE CENTRALE DEI STLP**  
**DELLA POLIZIA DI STATO**  
*CAECILIA POGGI*

**SEGRETARIO NAZIONALE PNFD**  
**PER L'ITALIA CENTRALE E GLI UFFICI DIPARTIMENTALI**  
*FILIPPO BERTOLAMI*